

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 18444 DI RACCOLTA

STATUTO

BARI MULTISERVIZI S.p.A.

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale e rapporti con  
l'Ente capogruppo

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: "Bari Multiservizi Società per Azio-  
ni" in sigla "Bari Multiservizi S.p.A."

Art. 2 - Unico socio

Il Comune di Bari è azionista unico della società pertanto  
l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel  
registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362  
cod.civ. Il socio unico può provvedere alla pubblicità previ-  
sta nel comma precedente.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere ri-  
portate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei so-  
ci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 3 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione al-  
l'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di  
Bari negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante i-  
scrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la se-  
zione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497  
bis, comma 2 cod.civ.

**Art. 4 - Sede**

La Società ha sede in Bari.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza e agenzie), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi secondarie.

**Art. 5 - Oggetto**

La società ha per oggetto la gestione di servizi strumentali alle attività dell'Ente Socio Unico Comune di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del d.l. n. 223 del 4 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per conseguire la suddetta finalità, la società può esercitare le seguenti attività:

- servizio di custodia anche polifunzionale che comprenda attività indicate nel presente articolo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico, parchi, arenili, spiagge, arredo urbano e strade;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed impianti sportivi;
- gestione di altri servizi strumentali, anche in global service;
- servizi di deaffissione;

- servizi di transennamento.

La società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purchè strumentale all'oggetto sociale.

La società svolge le attività innanzi elencate per conto e a favore del Comune di Bari e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto, nè attraverso gara.

#### Art. 6 - Rapporti con l'Ente Capogruppo

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso l'emanazione di direttive, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, Codice di Comportamento nonché delle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori.

#### Art. 7 - Durata

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilaquaranta (31-12-2040).

Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'As-

assemblea straordinaria dei soci.

## TITOLO II

### Capitale sociale - Obbligazioni - Finanziamenti

#### Art. 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro unmilionetrentatremila (Euro 1.033.000,00) rappresentato da numero ventimila (20.000) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro cinquanta e centesimi sessantacinque (Euro 51,65) ciascuna.

I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile.

#### Art. 9 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

#### Art. 10 - Finanziamenti

La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale. La società può, inoltre, acquisire dal socio finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale.

La Società può altresì acquisire dal socio contributi fina-

lizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

#### **Art. 10-bis - Partecipazioni**

La società ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 223/2006 e successive modifiche ed integrazioni, non può assumere o detenere partecipazioni in altre società o enti.

### **TITOLO III**

#### **Assemblee**

#### **Art. 11 - Convocazione delle assemblee**

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2366 comma 3, per la convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad inviare al socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata AR contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366 commi 4 e 5 cod.

civ.

#### Art. 12 - Presidenza

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente, che è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti in Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare.

Sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio, che ne cura la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

#### Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca l'Organo amministrativo;
- nomina e revoca i Sindaci, ai quali è demandato il controllo contabile;
- nomina il Presidente del Collegio sindacale;
- determina il compenso e la durata degli Amministratori e dei Sindaci tenendo conto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente capogruppo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'ogget-

to della società.

E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

#### TITOLO IV

##### Organo di amministrazione

##### Art. 14 Nomina amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, o da un Amministratore Unico, scelti anche tra i non soci, nominati dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del cod. civ.

L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori, che comunque non può essere superiore a tre esercizi, e la loro scadenza coincide con la data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva As-

semblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio.

#### **Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza può essere fatta per posta elettronica confermata, telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro (24) ore prima.

Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati di volta in volta e deve essere contestualmente trasmesso al Socio Unico.

#### **Art. 16 - Poteri**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente i

poteri e le funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4 cod. civ.

L'Amministratore unico, ove nominato, assume tutti i poteri e le competenza attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalle norme di legge e dal presente statuto.

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve redigere la relazione previsionale annuale, di cui al successivo art. 18, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione, da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Deve, inoltre, presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### Art. 17 - Indennità

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenu-

te per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina, proporzionale all'effettiva durata della carica e valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Sono fatte salve le determinazioni appositamente stabilite dai provvedimenti amministrativi emanati dal Comune di Bari in materia di compensi agli organi societari e, comunque, quelle stabilite dalla normativa vigente.


#### TITOLO V

#### Relazione previsionale, autorizzazioni dell'assemblea

#### Art. 18 - Relazione Previsionale

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone e invia al socio unico Comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art. 113, comma 5 lett. c) del TUEL, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dal Socio Unico, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale del socio unico Comune di Bari.

L'assemblea approva la Relazione Previsionale, contenente il budget, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno succes-



sivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Tale termine potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune.

#### Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

L'organo amministrativo deve richiedere, inoltre, la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

- a) acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali;
- b) singoli impegni di spesa di oltre Euro duecentocinquanta-mila (E. 250.000,00) non specificamente e analiticamente indicati nella relazione previsionale, rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
- c) regolamenti generali per assunzioni e procedure di gara.

#### TITOLO VI

##### Direttore generale

#### Art. 20

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato del Consiglio di Amministrazione, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza

del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

Il Direttore, in particolare, deve:

- a) eseguire le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte al consiglio di amministrazione, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- e) sottoporre al consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- g) stipulare i contratti deliberati dal consiglio di amministrazione;
- h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- i) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
- l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- m) presentare semestralmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'andamento dell'azienda;



n) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dal consiglio di amministrazione;

o) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici.

## TITOLO VII

### Collegio sindacale e controllo contabile

#### Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 del Codice Civile e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 del Codice Civile e da quanto previsto da norme regolamentari in materia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e risponde direttamente al socio unico

Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.


Ai sensi dell'articolo 2409/bis comma 3, del Codice Civile,

l'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. E' fatta salva la facoltà di affidare l'attività di revisione al bilancio ad un soggetto esterno alla società.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale deve allegare, inoltre, alla relazione trimestrale al Socio redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale - con una disamina degli eventuali scostamenti.

Il controllo contabile della società è esercitato dal Collegio sindacale salvo il caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.



#### TITOLO VIII

##### Esercizi sociali - Bilancio - Utili

##### Art. 22 - Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla redazione del bi-

lancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

#### **Art. 23 - Utili e dividendi**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento (5%) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

### **TITOLO IX**

#### **Scioglimento e liquidazione della società - Norme integrative**

#### **Art. 24 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma

l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

**Art. 25 - Norme integrative**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

**Art. 26 - Competenza esclusiva**

Nel caso di controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

F.to: D'Onofrio Giovanni - Notaio Francesco Amendolare, segue sigillo.

Copia conforme all'originale, riprodotta su n. venticinque facciate, che si rilascia per uso *consentito*

Santeramo in Colle, *28 febbraio 2022*

*D'Onofrio Giovanni*

